



# *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

## L'ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

Visto l'articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l'abrogazione di norme a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, come modificato dal decreto del presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;

Vista l'istanza presentata al Ministero della Giustizia, in data 12 giugno 2012, da PALAZZETTI CHIARA, nata ad Alatri (FR) il 2 novembre 1977 e residente a Perugia, codice fiscale PLZCHR77S42A123X, tendente ad ottenere l'iscrizione nell'allora registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della giustizia dall'articolo 1, comma 1 del d.lgs. n. 88/1992, oggi abrogato;

Visto il provvedimento del 15 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale - del 2 aprile 2013, n. 26, con il quale è stata disposta, tra gli altri, l'iscrizione nel Registro dei revisori legali di PALAZZETTI CHIARA, al numero 167861;

Rilevata, a seguito di verifiche compiute, l'insussistenza dei requisiti essenziali per l'iscrizione nel registro dei revisori legali, in particolare del requisito previsto dall'articolo 6 della

legge 13 maggio 1997, n. 132, in ordine all'esonero dall'esame di cui all'articolo 4 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, come dichiarato nell'istanza di iscrizione;

Vista la nota prot. 35798 dell'11 aprile 2014, trasmessa tramite raccomandata ricevuta il 24 aprile 2014, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento di cancellazione dal Registro dei revisori legali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del d.lgs. n. 39/2010, e considerato che l'interessata non ha presentato memorie e documenti rilevanti ai fini del procedimento di cui trattasi;

Ritenuto di dover procedere alla cancellazione dal registro dei revisori legali di Palazzetti Chiara;

#### DECRETA

La cancellazione dal Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, di PALAZZETTI CHIARA, nata ad Alatri (FR) il 2 novembre 1977 e residente a Perugia, codice fiscale PLZCHR77S42A123X, per l'insussistenza dei requisiti di iscrizione nel registro dei revisori legali, ed in particolare del requisito previsto dall'articolo 6 della legge 13 maggio 1997, n. 132 relativo all'esonero dall'esame di idoneità di cui all'articolo 4 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio entro il termine di 60 giorni, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Firmatario1